



COMUNE DI BUGGIANO

Settore Servizi alla Persona

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE (E.R.P.) ANNO 2021

IL RESPONSABILE

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019 così come modificata dalla legge regionale n. 51/2020;

VISTO il “Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni del lode pistoiese ” approvato con deliberazione del C.C. n. 3 del 13 febbraio 2021;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 21/4/2021 “Approvazione accordo con i comuni di Ponte Buggianese e Uzzano per la gestione delle modalita' di accesso all'assegnazione ordinaria degli alloggi ERP” ;

VISTE le circolari esplicative inviate dalla Regione Toscana in merito alle precisazioni circa la vigente normativa di riferimento;

VISTA la determinazione n. 35 del 25/5/2021 con la quale viene approvato lo schema del presente bando

RENDE NOTO

che dal giorno 7 giugno e fino al giorno 13 agosto 2021 è pubblicato il presente bando di concorso, indetto ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019, (da ora in poi L.R.T. n. 2/2019) e finalizzato alla formazione della graduatoria per l'assegnazione ordinaria degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) che si renderanno disponibili.

ATTENZIONE: Con la pubblicazione della graduatoria definitiva relativa al presente Bando, cesserà l'efficacia del Bando ERP precedente e della relativa graduatoria definitiva nonché delle graduatorie speciali collegate, con conseguente archiviazione delle pratiche afferenti.

Pertanto anche coloro che sono attualmente inseriti in dette graduatorie, se interessati a concorrere alle assegnazioni future, dovranno obbligatoriamente presentare una nuova domanda di partecipazione al presente Bando.

L'elenco dei soggetti richiedenti, i relativi requisiti per la partecipazione al Bando, i punteggi ed i tempi di formazione della graduatoria sono quelli descritti negli articoli che seguono.

ARTICOLO 1

SOGGETTI RICHIEDENTI (art. 9 L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii.)

1. La domanda di partecipazione è presentata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente Bando relativamente all'intero nucleo familiare che deve essere anch'esso in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, eccetto quanto previsto dal paragrafo 2, lettere a) e b) dell'Allegato A della LRT 2/2019 così come modificato con legge regionale 51/20, che si riferisce al solo soggetto richiedente. Possono partecipare al presente Bando sia nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio sia soggetti già assegnatari.

2. Ai fini del presente Bando, per nucleo familiare si intende quello composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:

- a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n.76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
- d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

3. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del presente Bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della Legge 76/2016;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

4. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta, i soggetti di seguito indicati:

- a) i componenti di coppie di futura formazione;
- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

E' necessario che per ogni componente del nucleo familiare richiedente, sia correttamente indicato il proprio "stato civile" presente in Anagrafe Comunale; cioè alla voce "stato civile" deve corrispondere la reale situazione anagrafica del componente il nucleo (nubile/celibe, coniugato/a, divorziato/a, vedovo/a). La dicitura "ignoto e/o sconosciuto" significa che lo stato civile del componente il nucleo familiare non è noto al Servizio Anagrafe del Comune di residenza e comporta l'esclusione.

In ogni caso, fino alla chiusura della fase integrativa della graduatoria provvisoria, il nucleo familiare del richiedente potrà rettificare i dati presenti in anagrafe, presentando la documentazione prevista ad indicare correttamente il proprio stato civile.

ARTICOLO 2

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO

(Allegato A L.R.T. n. 2/2019 così come integrato dalla legge regionale n. 51/2020)

1. A norma dell'Allegato A della LRT 2/2019 così come integrato dalla legge regionale n. 51/20, la domanda di partecipazione al presente Bando è presentata dai soggetti che risiedono nel Comune di Buggiano o che vi prestino attività lavorativa alla data di pubblicazione del presente Bando.

I requisiti per la partecipazione al bando per l'assegnazione degli alloggi di ERP sono i seguenti:

- a) - cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;
- b) - residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale per almeno cinque anni anche non continuativi; la residenza anagrafica o la sede lavorativa nell'ambito territoriale del comune di Buggiano sarà verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio. Nella domanda di partecipazione al presente Bando il richiedente dovrà dichiarare di aver presentato in data _____ o che presenterà domanda a seguito di emanazione del relativo bando di concorso nel Comune di _____ in quanto vi risiede anagraficamente o vi svolge attività lavorativa;
- b bis) - assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni, ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;
- c) - situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"), deve risultare non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE.

Nel caso dei soggetti di cui al comma 3 del precedente art. 1 del presente Bando, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

Nel caso dei soggetti di cui comma 4, lettere a) e b) del precedente art.1 del presente Bando, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno il limite di cui al primo capoverso della presente lettera c) (16.500,00 euro di valore ISEE), e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.

d1) - assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune di Buggiano. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve, applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R.T. 2/2019 così come integrata dalla legge regionale 51/20;

d2) - assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro.

Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).

Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui al comma 3 del precedente art. 1 del presente Bando;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino, il titolare è tenuto a darne comunicazione al Comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.;

e1) - valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall' ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

e2) - non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela, iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;

e3) - non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida, non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

f) - non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1) del presente articolo;

g) - assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e) ed f) della L.R.T. 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

2. I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alle lettere a) e b) e b bis) del comma 1 del presente articolo che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.

3. Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro- quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro- quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

Si intende indisponibile l'alloggio che rientra in uno o più dei casi di seguito indicati:

a) unità immobiliare dichiarata inagibile dall'Ufficio Tecnico Comunale;

b) unità immobiliare abitata da un comproprietario e dalla sua famiglia per cui l'uso contestuale da parte della famiglia assegnataria genererebbe una situazione di sovraffollamento rispetto agli standard stabiliti all'art. 23 comma 2 lett. c) (sovraffollamento) del Regolamento stesso;

c) quota di proprietà è inferiore a 1/5;

d) altri particolari casi di indisponibilità documentate che saranno sottoposte alla valutazione della Commissione ERP di cui all'art. 2 del suddetto Regolamento.

4. Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, il Comune può accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate. Per la verifica del requisito di cui alla lettera d2), relativo alla assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ad uso abitativo ubicati all'estero, il Comune può richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali

informazioni, fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.

ARTICOLO 3

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'articolo 2 del presente Bando e delle condizioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi di cui al successivo art. 5, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

Le dichiarazioni richieste sono inserite nel modulo di domanda.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

A tale scopo si fa riferimento a quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., con l'avvertenza che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Altresì nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dagli eventuali benefici ottenuti (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii).

Il Comune di Buggiano ha titolo a promuovere ogni accertamento che ritenga necessario per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al presente bando corrispondano a verità.

L'Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71 e seguenti del DPR n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii. procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR".

L'Amministrazione Comunale attiverà un controllo a campione sulle domande pervenute come previsto dall'art. 4 co. 4 e 5 del "Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni del LODE Pistoiese".

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora da accertamenti successivi alla formulazione della graduatoria emerga che il richiedente e/o i componenti il suo nucleo familiare non siano in possesso dei necessari requisiti di accesso o delle condizioni sociali, economiche, familiari ed abitative dichiarate nella domanda di partecipazione al bando, il Comune provvede all'esclusione del nominativo del richiedente dalla graduatoria, ovvero alla ricollocazione dello stesso, a seguito della cancellazione dei punteggi precedentemente assegnati.

ARTICOLO 4

DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il bando ed i moduli di domanda potranno essere scaricati dal sito internet del Comune di Buggiano, oppure ritirati presso l'Ufficio Servizi Sociali. La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere redatta unicamente sul modello predisposto (allegato 1), debitamente compilato in ogni sua parte e, - a pena di esclusione - firmata dall'interessato e corredata da copia del documento di identità in corso di validità.

Le domande devono essere presentate in bollo ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642 e ss.mm. e ii.

Nel modulo di domanda il richiedente sottoscriverà il consenso scritto al trattamento dei dati personali (D. Lgs 196/03 e ss.mm.ii).

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro la data di scadenza del presente Bando, secondo una delle seguenti modalità:

a) consegnata a mano all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Buggiano ubicato in Piazza Matteotti,1

b) inviata tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Buggiano ;

ARTICOLO 5

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. Ai sensi dell'Allegato B della L.R.T. n. 2/2019 così come modificata dalla legge regionale 51/20 le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni sociali- economiche- familiari (Art. 10 della L.R.T. 2/2019 e Allegato B alla L.R.T. n. 2/2019):

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: punti 2;

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 1;

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4 bis: punti 1;

a-3. nucleo familiare composto da:

coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: punti 1;

con uno o più figli minori a carico: punti 2.

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti della coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: punti 1;

con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: punti 2;

che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 2;

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: punti 3;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4;

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: punti 1.

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal Comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: punti 2;

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 1;

un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: punti 2;

due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: punti 3;

uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis: punti 4;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate non possono essere attribuite più di punti 6

Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4 bis.

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: punti 1.

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico- sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: punti 3.

Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente. Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Dopo la formazione della graduatoria, gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al Comune e alla Prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: punti 2;

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del Comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal Comune stesso: punti 3.

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto: punti 3; in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: punti 4.

Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3 della L.R.T. 2/2019, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: punti 2;

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: punti 2. Le due condizioni non sono cumulabili.

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno:

dieci anni alla data di pubblicazione del bando: punti 2;

quindici anni alla data di pubblicazione del bando: punti 3;

venti anni alla data di pubblicazione del bando: punti 4;

c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli

alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il Comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

c-3. Periodo di contribuzione al Fondo GESCAL:

non inferiore ad anni 5: punti 1;

non inferiore ad anni 10: punti 2.

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

ARTICOLO 6

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi verrà determinato sulla base di quanto disposto dalla L.R.T. 2/2019 così come modificata dalla legge regionale 51/20

ARTICOLO 7

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI

A) Ammissibilità delle domande

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente sul modello allegato al presente bando (allegato 1).

B) Istruttoria delle domande

Il Comune di Buggiano procede all'istruttoria delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità; provvede altresì all'attribuzione, a ciascuna domanda, del punteggio provvisorio sulla base delle dichiarazioni del richiedente e della documentazione eventualmente presentata, secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 5) e secondo quanto previsto dall'Allegato B della LRT 2/2019, effettuando i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato dal richiedente o dai componenti il nucleo familiare.

C) Formazione della graduatoria generale provvisoria

A seguito dell'istruttoria delle domande e comunque entro i 120 giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle stesse, il Comune di Buggiano pubblica la graduatoria provvisoria per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, così composta:

allegato a): elenco dei soggetti le cui domande risultano ammissibili e relativo punteggio provvisorio attribuito;

allegato b): elenco dei soggetti le cui domande risultano ammissibili con riserva e relativo punteggio provvisorio attribuito;

allegato c): elenco dei soggetti le cui domande risultano escluse.

Entro il suddetto periodo di 30 giorni di pubblicazione della graduatoria provvisoria, i soggetti interessati possono presentare eventuali integrazioni e/o opposizioni alla graduatoria stessa, utilizzando l'apposito modello allegato 2).

D) Formazione della graduatoria generale definitiva

Entro 60 giorni dal termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, il Responsabile del Procedimento inoltra la graduatoria stessa alla Commissione di cui all'art. 2 del "Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni del Lode Pistoiese" e di cui all'Accordo fra i Comuni di Buggiano, Ponte Buggianese e Uzzano approvato con deliberazione n. della Giunta Comunale, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, il Comune approva la Graduatoria Definitiva. Ai fini dell'approvazione di quest'ultima, la suddetta Commissione, nel termine sopra indicato (90 giorni) deve:

- a) decidere sui ricorsi, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dell'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive ed oggettive possedute alla data di pubblicazione del presente Bando e dichiarate nella domanda;
- b) ai fini della formazione della Graduatoria Definitiva, dirime le situazioni di parità di punteggio applicando quanto previsto dall'art. 10, comma 6 della L.R.T. 2/2019 ovvero dando priorità a quelle con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera c) della L.R.T. 2/2019; in caso di parità anche delle relative situazioni economiche, la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità.

La Graduatoria Definitiva è così composta:

allegato A1): elenco nominativi dei soggetti le cui domande risultano ammesse e relativo punteggio definitivo ottenuto, in ordine alfabetico;

allegato A2): elenco nominativi dei soggetti le cui domande risultano ammesse e relativo punteggio definitivo ottenuto, in ordine di punteggio decrescente;

allegato A3): elenco nominativi dei soggetti le cui domande risultano escluse.

Nel caso il Comune di Buggiano riservi una quota di alloggi come previsto dall'art. 7, comma 7 della L.R.T. 2/2019, la Graduatoria Definitiva sarà composta anche dall'apposita Graduatoria Speciale.

Contro la Graduatoria Definitiva è ammesso, nei termini di legge, ricorso giurisdizionale al TAR oppure ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica.

E) Modalità di pubblicazione delle graduatorie

Ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della legge n. 241/1990, il Comune non inoltrerà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione in graduatoria provvisoria e definitiva.

Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione delle due graduatorie, verrà data notizia a mezzo stampa.

Le graduatorie saranno pubblicate all'Albo Pretorio del Comune e saranno scaricabili dal sito internet del Comune di Buggiano all'indirizzo web www.comune.buggiano.pt.it

ARTICOLO 8

VALIDITA' DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONI DEGLI ALLOGGI

La Graduatoria definitiva scaturita dal presente Bando ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune e conserverà la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

Con l'approvazione della Graduatoria Definitiva e la sua pubblicazione cesserà l'efficacia delle Graduatorie Definitive ERP scaturite dal Bando ERP anno 2017 attualmente vigenti e, pertanto, le relative pratiche verranno archiviate.

I requisiti di cui all'art. 2) del presente Bando, posseduti alla data di pubblicazione dello stesso, devono essere confermati al momento dell'assegnazione dell'alloggio erp.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata in base alla Graduatoria Definitiva ERP scaturita dal presente Bando, secondo quanto stabilito dall'art. 12 della L.R.T. n. 2/2019 così come modificato con la legge regionale 51/20 , secondo il procedimento disciplinato dal Regolamento e nel rispetto dei parametri di cui agli articoli 23 e 24 del Regolamento stesso.

Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio proposto soltanto per gravi e documentati motivi. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune di Buggiano procederà all'esclusione dalla graduatoria definitiva.

Qualora da accertamenti successivi al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, emerga che l'assegnazione stessa sia avvenuta in contrasto con le norme vigenti o sia stata ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni ritenute false, il Comune adotta il relativo provvedimento di annullamento secondo quanto disciplinato dall'art. 36 della LRT 2/2019.

In fase di assegnazione, per la verifica del requisito di cui all'Allegato A, paragrafo 2, lettera d2) relativo all'assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, il Comune, acquisito il dato relativo all'IVIE contenuto nella Dichiarazione ISEE, potrà procedere ad effettuare ulteriori verifiche ed accertamenti.

ARTICOLO 9

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.lgs. 101/2018, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Bando saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa.

Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è il Comune di Buggiano. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.L.gs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.L.gs. 101/2018.

ARTICOLO 10

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla LRT 2/2019 e al "Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni del Lode Pistoiese" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 13 febbraio 2021.

Il Responsabile del Procedimento e del Trattamento dei dati è individuato nel Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
(Paola Michelotti)